

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI DICEMBRE ●●●

10 GIOVEDÌ
OLIO

Invio telematico dati molitura e trasformazione olive da tavola. Le imprese di trasformazione delle olive da tavola, e per ora anche i frantoi, devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.

Maggiori informazioni sono disponibili sul portale dell'olio d'oliva all'interno del sito www.sian.it; si vedano anche i numerosi articoli sull'olio pubblicati sulle pagine della nostra rivista.

15 MARTEDÌ
IVA

Fatturazione differita per consegne di novembre. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l'operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.

Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di novembre; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di novembre, anziché al mese di dicembre.

Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di novembre ad uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato determinato nel mese di novembre ai sensi del dm 15-11-1975.

Registrazione fatture con importi inferiori a 300 euro. I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 300 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale vanno indicati i numeri delle singole fatture, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Il limite da non superare per avvalersi di

tale dubbia semplificazione è stato aumentato da 154,94 a 300 con il decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (decreto Sviluppo), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 (Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12-7-2011).

Si veda anche la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 80/E del 24-7-2012 consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it
Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite, e anche nel registro degli acquisti ai fini della detrazione Iva, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Qualora non siano pervenute entro il mese di novembre le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di settembre, entro oggi si deve emettere apposita autofattura da registrare entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

Si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12/E del 3-5-2013 consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

IVA CESSIONI AL MINUTO

Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta-fattura fiscale o scontrino fiscale, possono effettuare entro oggi, anche con un'unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente. È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

IVA AGRITURISMO

Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un'unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.

SETTORE VITIVINICOLO

Presentazione dichiarazioni di vendemmia e produzione di vino per la campagna 2015-2016. Scade il termine per presentare le dichiarazioni di vendemmia e di produzione di vino e/o mosti per la campagna 2015-2016.

I produttori di uve destinate alla vinificazione, nonché i produttori di mosto e di vino, devono, infatti, ogni anno dichiarare i quantitativi, espressi rispettivamente in chilogrammi e in litri, dei prodotti dell'ultima campagna vendemmiale con riferimento alla data del 30 novembre.

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione di vendemmia anche i produttori che hanno effettuato la «vendita su pianta» delle uve; in questo caso, il produttore inserisce gli estremi dell'acquirente

delle uve nell'allegato elenco acquirenti della dichiarazione di vendemmia.

Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione di vendemmia i produttori di uve interamente destinate a essere consumate come tali, a essere essiccate o a essere trasformate in succo d'uva, come pure i produttori che coltivano meno di 1.000 m² di vigneto e non commercializzano la produzione ottenuta. Sono altresì esonerati i produttori di uve che consegnano tutta la loro produzione a un organismo associativo.

Sono, di norma, esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione di produzione vinicola i produttori che nei loro impianti hanno vinificato i prodotti acquistati ottenendo un quantitativo di vino inferiore a 10 ettolitri che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma, come pure i produttori di uve che consegnano la totalità della propria produzione a un organismo associativo riservandosi di produrre un quantitativo di vino inferiore a 10 ettolitri che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma.

I produttori che intendono rivendicare la produzione di particolari tipologie di uve DO e IG, che devono essere commercializzate prima della presentazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione vino, devono presentare al competente Centro di assistenza agricola (Caa) e alla competente struttura di controllo incaricata, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del dm 16-12-2010, una dichiarazione preventiva contenente tutte le informazioni necessarie alla successiva rivendicazione. Tale dichiarazione preventiva dovrà essere inserita nel sistema informativo Sian all'atto della compilazione della dichiarazione di vendemmia e produzione vino 2015-2016, della quale risulta essere parte integrante. Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola devono essere presentate relativamente alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio si trovano i vigneti o gli impianti di vinificazione.

La presentazione deve essere fatta all'organismo pagatore competente per territorio; anche per la campagna 2015-2016 l'organismo pagatore per tutto il territorio nazionale è Agea, a eccezione delle Regioni Toscana (Artea), Veneto (Avepa), Emilia-Romagna (Agrega), Piemonte e Lombardia, della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano. Tali organismi territoriali forniscono, con proprie comunicazioni, le istruzioni operative per la presentazione delle dichiarazioni avvalendosi dei propri sistemi informativi. I produttori che hanno dato mandato a un Caa possono avvalersi dello stesso per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni.

Per maggiori informazioni si veda la circolare Agea prot. ACIU.2015.371 del 7-8-2015, come modificata dalla circolare Agea prot. ACIU.2015.458 del 13-10-2015, consultabili sul sito www.agea.gov.it

16 MERCOLEDÌ**IMU E TASI**

Versamento saldo per l'anno 2015. Scade il termine per versare il saldo dovuto per l'anno 2015 dell'Imu (Imposta municipale propria) e della Tasi (Tassa sui servizi indivisibili) che colpiscono il possesso e l'utilizzo degli immobili.

Date le molteplici variabili di applicazione, nonché l'esclusione e la sospensione del pagamento per alcune tipologie di immobili dovute anche alle delibere comunali, si rimanda ai numerosi articoli finora pubblicati.

**EREDI CONTRIBUENTI
DECEDUTI DAL 17-2-2015****Versamento imposte e tributi risultanti dalla dichiarazione modello Unico 2015.**

Per le persone decedute successivamente al 16-2-2015 gli eredi possono effettuare il versamento delle imposte e dei tributi dovuti dal *de cuius* a saldo per l'anno 2014 entro sei mesi dalle normali scadenze, cioè entro oggi.

Ovviamente non sono dovuti acconti d'imposta per l'anno d'imposta 2015. Si ricorda che se la persona deceduta aveva presentato nel 2014 il modello 730 per l'anno d'imposta 2013 dal quale risultava

un credito non rimborsato dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente previdenziale), gli eredi possono recuperare tale credito nel modello Unico 2015 presentato per conto del *de cuius*.

IRPEF

Ritenute d'acconto. Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e dipendenti, comprese le addizionali all'Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all'anno 2014 ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente.

Il versamento dell'imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico. È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 2/E del 3-1-2005 e n. 10/E del 16-3-2005.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**Versamento acconto sulle rivalutazioni.**

I datori di lavoro versano entro oggi un acconto dell'imposta sostitutiva dovuta sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto (tfr); l'acconto è pari al 90% delle rivalutazioni complessivamente maturate da tutti i dipendenti nell'anno solare precedente, comprese anche quelle rela-

tive ai rapporti di lavoro cessati nell'anno. È tuttavia possibile calcolare l'acconto sulle rivalutazioni del tfr che si presume matureranno nell'anno in corso.

Il saldo dell'imposta sostitutiva deve essere versato entro il 16-2-2016.

Il versamento si effettua con il modello di pagamento F24 online utilizzando il codice tributo 1712.

Si veda anche la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 50/E del 12-6-2002.

ACCISE

Versamento imposte. I soggetti che fabbricano e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (ad esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare il versamento, con il modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.